



Cooperativa Ettore Archinti onlus
Viale Pavia 26 – 26900 Lodi
e.mail: ettore.archinti@gmail.com

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE (approvato dall'Assemblea dei Soci del 19 novembre 2023).

Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità agli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro dei soci della Cooperativa.

Art. 2 E tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 3 I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (in particolare ex artt. 10 e 21, legge 31 gennaio 1992, n. 59). La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dalla Sezione III della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare attuativa n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° Aggiornamento del 21 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della Sezione V, Paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) ed il rapporto tra l'ammontare complessivo della raccolta di prestito e patrimonio sociale della Cooperativa devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, una scheda contabile intestata al socio "libretto" su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi. Il contratto di prestito sociale - qualora redatto - deve essere stipulato in forma scritta. Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio, anche in formato digitale, unitamente al testo del presente Regolamento.

Art. 5 Ferma restando la non trasferibilità e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per

proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa. Per i soci persone fisiche i nominativi delle terze persone delegate, debitamente identificate, verranno indicate sulla scheda "libretto".

Art. 6 In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art. 11. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 30 giorni dal momento della richiesta del socio.

Art. 7 I versamenti possono essere fatti a mezzo bonifico bancario e/o con altri mezzi elettronici, nel rispetto della vigente normativa in materia. La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio a mezzo bonifico bancario e/o altri mezzi elettronici.

Art. 8 In caso di recesso, di esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data nella quale si producono gli effetti giuridici dello scioglimento del rapporto sociale o alla data del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio; per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità delle deleghe di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 Codice civile.

Art. 9 Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di riconoscere tassi di interesse differenziati in funzione di vincoli temporali nel rimborso. Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo, comunque, il limite massimo di remunerazione stabilito per la raccolta dal precedente art. 3.

Art. 10 In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio con la richiesta di adesione. La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dalla variazione del tasso la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti come, ad esempio, il tasso di riferimento BCE. Entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Art. 11 Le somme depositate tramite bonifico bancario e/o altri mezzi elettronici di versamento producono interessi con decorrenza dalla valuta di accreditamento a favore della Cooperativa. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito il 15 gennaio successivo. Se per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite massimo d'importo consentito, indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio. Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Art. 12 La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito. La Cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al numero A206414.

Art. 13 La Cooperativa si impegna a garantire la verifica dell'attuazione del presente Regolamento ed in particolare del costante rispetto dei limiti di raccolta individuale, di remunerazione e patrimoniali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 14 Il presente Regolamento è messo a disposizione del socio sul sito web istituzionale www.museoarchinti.org.

Art. 15 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nella Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.